

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 984-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione
tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a
Roma l'8 luglio 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro della sanità

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e la Repubblica degli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991, ricalca lo schema seguito per intese analoghe con il Brasile, il Cile e la Bolivia. Si tratta cioè di un accordo-quadro, che prevede la cooperazione politica, la collaborazione economica, con particolare riguardo al trasferimento di tecnologie e a comuni programmi di ricerca, nonché la cooperazione in campo educativo e culturale, in materia giuridica e nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Di particolare importanza sono le clausole dell'Accordo in materia economica, volte a favorire i flussi di investimenti in entrambi i paesi, anche attraverso la formazione di imprese miste. È considerata prioritaria una maggiore partecipazione degli investitori italiani allo sviluppo dell'economia messicana. In materia di commercio, le Parti si impegna-

no ad agevolare l'esportazione nei rispettivi mercati, nel rispetto delle normative generali adottate in ambito GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Si segnala che alcuni programmi di formazione imprenditoriale e di ricerca scientifica e tecnologica saranno finanziati con uno stanziamento di 8 miliardi di lire a carico del capitolo 4620 del Ministero degli affari esteri (fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo) e non richiedono quindi una copertura finanziaria con atto legislativo. Il disegno di legge prevede invece oneri assai più limitati (34 milioni di lire a decorrere dall'anno 1993) la cui copertura è indicata nell'articolo 3.

La Commissione, all'unanimità, ha conferito al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

COLOMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

